

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1973

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

Divieto di uso degli apparecchi automatici e semi automatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie

Presentato alla Presidenza il 15 gennaio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allegato disegno di legge intende colpire il fenomeno della diffusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nella sua radice, vietandone espressamente l'uso oltre che negli esercizi pubblici anche nei circoli privati.

Le attuali disposizioni di legge in materia (articolo 110, 3° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) mentre si preoccupano, infatti, di vietare, in considerazione principalmente delle gravissime conseguenze che derivano alla formazione morale e alla educazione soprattutto dei giovani nei quali provocano una morbosa attrazione ed una pericolosa spinta al vizio, l'uso di tali apparecchi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nulla dispongono invece al riguardo nei confronti dei circoli privati e delle altre associazioni di varia specie.

In questi ultimi locali pertanto, ai sensi degli articoli 718 e seguenti del codice penale, è soltanto vietato l'esercizio del giuoco d'azzardo, per cui solo l'uso di quei congegni

aventi le caratteristiche di detto giuoco può essere perseguito.

Tale condizione di privilegio non ha mancato, specialmente negli ultimi anni, di determinare un trasferimento su larga scala nei locali dei cennati sodalizi di tutti quegli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco il cui funzionamento non è consentito negli esercizi pubblici.

In considerazione, poi, che numerosissimi sono gli apparecchi del genere, anche usati, che vengono da ditte estere riversati continuamente sul mercato italiano, molte persone di pochi scrupoli, dato il grande margine di guadagno che tale attività consente, provvedono con poca spesa ad istituire, sotto la parvenza di circoli di diversa specie e denominazione, vere e proprie abusive sale da giuoco, nei cui locali ammettono senza discriminazione qualsiasi persona, superando così l'ostacolo rappresentato dall'autorizzazione di polizia prescritta per l'apertura di regolari pubbliche sale del genere.

Va, al riguardo, tenuto presente, infatti, che, nonostante l'assidua vigilanza posta in essere dagli organi di polizia per stroncare l'abusiva attività in parola, vigilanza che peraltro si presenta difficoltosissima data la libertà di associazione riconosciuta ai cittadini dall'articolo 18 della Costituzione, sono attualmente in esercizio nel territorio della Repubblica — secondo una recente indagine — oltre 5.600 locali asseritamente affiliati a circoli e ad associazioni aventi finalità ricreative, sportive, culturali, ecc., nei quali funzionano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco.

Il fenomeno di cui trattasi non ha mancato, come è noto, di suscitare apprensioni e proteste da parte di genitori e precettori ed anche la stampa in più occasioni se ne è fatta portavoce.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, colmare una grave lacuna esistente nel nostro ordinamento.

Va sottolineato che il divieto riguarda esclusivamente gli apparecchi automatici da giuoco e non anche quelli di puro trattenimento che, come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 125 del 28 giugno 1963, ha ritenuto non possono essere assimilati ai primi, e per i quali pertanto è ora possibile consentire l'uso pure nei pubblici esercizi, previo beninteso per detti esercizi, il rilascio della prescritta autorizzazione del Questore.

Si soggiunge che la stessa Corte, nella citata sentenza, ha posto in evidenza non solo che il ripetuto divieto per gli apparecchi o congegni automatici che prevedano la possibilità di dar luogo al giuoco o a scommesse è basato su esigenze sociali tuttora valide, ma, altresì, che ai cennati fini non ha alcuna rilevanza distinguere gli apparecchi automatici da quelli semiautomatici.

Va, infine, fatto presente che, in ordine alla estensione del divieto in parola, previsto nell'allegato disegno di legge, non può assolutamente invocarsi un eventuale danno alla nostra economia in quanto gli apparecchi da giuoco, siano essi automatici o semiautoma-

tici, sono quasi tutti di provenienza straniera e la loro importazione anzi costituisce un aggravio per la nostra bilancia dei pagamenti.

Né può parlarsi di norme in contrasto con la Costituzione o con lo spirito della Comunità economica europea.

Le obiezioni sarebbero più apparenti che reali perché lo Stato ha sempre il diritto oltre che il dovere di porre un freno a quei fenomeni che si rivelano nocivi per la collettività. L'iniziativa privata, è ben noto, può essere limitata per motivi di pubblico interesse.

La liberalizzazione degli scambi tra i Paesi della C.E.E. non può, poi, certamente intendersi strumento atto a secondare attività immorali o illecite.

Tanto premesso e nel far presente che col ripetuto disegno di legge viene provveduto anche a dare pratica attuazione alla citata sentenza n. 125 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei comma 3° e seguenti del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza « nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattamento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse », si osserva quanto segue in ordine al testo dell'articolo unico, all'uopo predisposto:

il primo comma è formulato in modo tale da fare cadere qualsiasi dubbio e perplessità: l'utilizzazione degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco viene vietata sia negli esercizi pubblici che nei circoli privati;

il secondo comma stabilisce le sanzioni per i contravventori ed a tal fine, nella prima parte, conferma le pene già previste nell'attuale 4° comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, nella seconda parte, determina le ulteriori sanzioni da applicare a carico dei titolari di licenza per pubblico esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I comma 3° e 4° dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.